

COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO

(Provincia di Cosenza)

Prot.n. 32170

del 17 DIC 2018

FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

BANDO ANNO: 2019

PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N° 431/1998.

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E L'EROGAZIONE DEL FONDO
PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 206 del 27/03/2006 – Delibera di Giunta comunale n.82 dell'11/05/2006)

1. BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza Italiana;
2. Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea e Residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione Calabria;
3. Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di Permesso di Soggiorno o di Carta di Soggiorno ai sensi del D.Lgs. n° 286/98 e successive modifiche e Residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione Calabria;
4. Titolarità di un Contratto di Locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
5. Residenza nel Comune di Cassano All'Ionio, nonché nell'alloggio oggetto del Contratto di Locazione;
6. Non essere assegnatario di un alloggio di E. R. P. a canone sociale;
7. Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
8. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
9. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a. titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50 % ;
 - c. titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50 % ;
 - d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiara la inagibilità oppure la non inabilità dell'alloggio;
10. Patrimonio Mobiliare non superiore a € **25.000,00** al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n.109/98 così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000;
11. Valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n.130/2000, non superiore ad € **17.000,00**;
12. Valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e Incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi del D.Lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n° 130/2000, rientrati entro i valori di seguito indicati:

Fascia A:	Valore I.S.E. inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS; Incidenza Canone / Valore I.S.E. non inferiore al 14 %
-----------	--

Fascia B:	Valore I.S.E.E. non superiore ad € 15.000,00
Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad € 17.000,00	
	Incidenza Canone / Valore I.S.E. non inferiore al 24 %

13. Ai soli fini del Fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30 % in presenza di uno dei seguenti requisiti:
 - a) presenza di uno solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
14. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del punto 13, non sono tra loro cumulabili.
15. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30 % del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
16. I requisiti di cui al punto 1 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare, così come determinato dal D.Lgs. n.109/98, così come modificato dal D.Lgs n.130/2000, nonché dal DPCM n° 221/1999, così modificato, tranne il requisito di cui al punto 1.4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
17. Non sono efficaci:
 - a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura dal bando comunale;
 - b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000:
 - a. **Fascia A:** Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al **14 %** per un massimo di **EURO 3.100,00;**
 - b. **Fascia B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al **24 %** per un massimo di **EURO 2.325,00;**
2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

3. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

4. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n° 392/1978.
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

5. PUBBLICAZIONE BANDI

- Per la erogazione del contributo per l'anno 2005 il presente Bando Comunale per l'accesso al fondo, dovrà essere pubblicato entro e non oltre il 45° giorno dalla pubblicazione del Bando Regionale sul B.U.R.C. e dovrà essere chiuso entro e non oltre i successivi 60 giorni;
- A partire dal Bando relativo alla assegnazione dei contributi per l'anno 2006, il Comune dovrà pubblicare il presente Bando Comunale entro e non oltre il 31 Dicembre dell'anno in corso;
- Per l'anno 2005 il Comune dovrà trasmettere alla Regione tutta la documentazione necessaria entro e non oltre il termine perentorio di 160 giorni dalla pubblicazione del Bando Regionale sul B.U.R.C.;
- A partire dai bandi relativi all'assegnazione dei contributi per l'anno 2006, il Comune dovrà trasmettere alla Regione tutta la documentazione necessaria entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune, o sul sito istituzionale www.comune.cassanoalloionio.cs.it/, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente Bando.

Il modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi della vigente normativa di legge, e consapevole delle responsabilità penali che si assumono ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

DISPOSIZIONI GENERALI

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

Il Comune procederà alle verifiche dei requisiti, anche a campione, per come previsto dalle vigenti disposizioni in materia di autocertificazioni.

In particolare, per l'accertamento dei requisiti di cui al punto sopra definito (1.11), l'ammontare del reddito I.S.E. da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore del canone di locazione sarà quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Il Comune procederà ad inviare, al Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate, le Dichiarazioni Sostitutive Uniche a campione, per il controllo della veridicità della situazione reddituale familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n.109/98.

Il Comune, inoltre, in presenza di uno dei seguenti casi:

- a. somma dei redditi I.R.P.E.F. e I.R.A.P. pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b. somma dei redditi I.R.P.E.F. e I.R.A.P. inferiore al canone annuo;
- c. somma dei redditi I.R.P.E.F. e I.R.A.P. inferiore al canone annuo, aumentato del 10 %;

procederà ad inviare al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - tutte le Dichiarazioni Sostitutive Uniche, per il controllo della veridicità della situazione reddituale familiare dichiarata, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 109/98.

Il Comune, inoltre, per come espressamente previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n° 206/2006, per i casi di cui sopra, previa verifica della situazione economica e sociale, escluderà dal beneficio economico coloro i quali, se soggetti non assistiti, presentano in domanda situazioni valutate inattendibili ai fini del sostentamento familiare.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE (ELENCO DOMANDE)

Alla formazione delle Graduatorie (Elenco Domande) si dovrà provvedere secondo la tempistica e le fasi procedurali seguenti:

- Nei successivi **60 giorni** dalla pubblicazione del presente Bando Comunale, i cittadini titolari di contratto, regolarmente registrato, di conduzione in locazione di alloggi potranno inoltrare proposta di accesso ai contributi, secondo lo schema di domanda elaborato dall'Ufficio Servizi Sociali;
- Dopo la scadenza del Bando Comunale, l'Ufficio Servizi Sociali effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e formulerà la relativa **Graduatoria Provvisoria (Elenco Domande)** dei richiedenti, ivi compresi gli esclusi (secondo apposito modello che sarà comunicato dalla Regione a tutti i Comuni). La Graduatoria Provvisoria (Elenco Domande) dovrà essere affissa all'Albo Pretorio del Comune per **10 giorni** consecutivi, per permettere l'inoltro di ricorsi e/o richieste di rettifica della posizione in Graduatoria (Elenco).
- Successivamente l'Ufficio Servizi Sociali esaminerà i ricorsi e le richieste di rettifica e procederà alla stesura della **Graduatoria Definitiva (Elenco Domande)** dei richiedenti, ivi compresi gli esclusi (secondo apposito modello che sarà comunicato dalla Regione a tutti i Comuni) che sarà approvata con apposito atto amministrativo (nel quale verrà espressamente dichiarato e certificato la eventuale somma iscritta in bilancio come risorsa comunale per la erogazione del fondo), pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa alla Regione Calabria, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico secondo un modello che sarà comunicato dalla Regione a tutti i Comuni, per consentire la ripartizione dei contributi, esclusivamente tramite il servizio postale a: Regione Calabria - Dipartimento Lavori Pubblici - Settore Edilizia Residenziale Pubblica - Ufficio di Cosenza - Piazza XI Settembre - 87100 Cosenza, entro 160 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. della Delibera di G.R. n° 206 del 27/03/2006 per il 2005 ed entro il 31 Maggio di ogni anno per gli anni successivi. Quanto sopra dovrà essere spedito in apposito plico sul quale dovrà essere riportata la seguente dicitura:
" Plico contenente la documentazione relativa al Fondo di cui alla L. 431/1998."

ALTRE DISPOSIZIONI

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti.

La Dichiarazione mendace è punita dalla legge penale e comporta altresì la decadenza dal beneficio. Qualora le risorse assegnate ai Comuni non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno derivante dalle domande valide ammesse nelle Graduatorie (Elenchi), la Giunta Regionale provvederà ad emanare apposito atto per stabilire le modalità di riparto fra i singoli richiedenti ammessi.

E se ciò non dovesse avvenire l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concederli in misura proporzionale al fabbisogno complessivo, in maniera da soddisfare, anche se parzialmente, tutte le richieste, riducendo il contributo spettante ad ognuno in misura percentuale identica per tutti.

NOTA BENE:

Il presente Bando viene emanato in assenza di assicurazioni da parte della Regione Calabria sui finanziamenti di cui all'art. 11 della legge 9/12/1998, n° 431, Fondo Nazionale sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Pertanto eventuali contributi saranno erogati solo se perverranno al Comune i finanziamenti di che trattasi da parte della Regione Calabria.

Per eventuali informazioni e delucidazioni l'Ufficio Servizi Sociali comunale, nelle persone della resp. Concetta GARDI e del Dr. Maurizio PRICOLI, resterà a vs disposizione - Tel.0981/780280 -.

Cassano All'Ionio

17 DIC 2018

Il Resp. del Settore AA.GG.
Dr. Antonio FASANELLA